

**DELIBERA N. 74 DL / 2024 / CRL/ COM 31 05 2024**  
**PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER PRESUNTA VIOLAZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 RELATIVA A**  
**SEGNALAZIONE PERVENUTA DAL CANDIDATO CONSIGLIERE**  
**COMUNALE DONATO D'ANGELO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 31 maggio 2024;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RITENUTO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che pertanto, in

relazione alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, l'inizio della c.d. par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle citate disposizioni ha decorrenza dall'11 aprile 2024;

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 e del comma 10 dell'art. 28 della Delibera AgCom 122/24/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato. A tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000 e trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti;

**ATTESO CHE**, in data 27 maggio 2024, è pervenuta a questo Corecom una PEC, acquisita con protocollo 0013497, da parte da parte del candidato Consigliere Comunale del Comune di Monterotondo, Donato D'Angelo, con la quale si segnala che, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, l'attuale giunta comunale avrebbe violato la par condicio *“in relazione ad eventi istituzionali patrocinati dal Comune di Monterotondo e comunicati sui social e sul sito del Comune”*.

In particolare, l'avv. D'Angelo comunica che *“il Segretario Generale del Comune di Monterotondo con nota prot. 23958 del 30/04/2024 ha dato riscontro alla segnalazione, comunicando di aver provveduto a disporre la rimozione del logo del Comune dai vettori di comunicazione degli eventi pubblici citati”*, ma evidenzia che *“le iniziative che il Segretario Generale dichiara di aver assunto non hanno impedito la reiterazione delle condotte non consentite dalla legge, visti gli ulteriori eventi pubblici promossi in ambito istituzionale con la partecipazione del sindaco ed amministratori uscenti in rappresentanza dell'Ente”*.

Infine, segnala nello specifico i seguenti eventi:

*11 Maggio: Donne insieme...impegnate a rinascere;*

*20 Maggio; il Nido di Gaia adotta l'Aiuola;*

*26 Maggio: Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco;*

*19-31 Maggio: Aureliadi in Città Metropolitana;*

**ATTESO CHE** nella segnalazione è evidenziata una presunta violazione della par condicio per cui sono state invitate le Autorità competenti *“ad intervenire, con la massima urgenza che richiede la situazione denunciata, con l'adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati ad annullare l'evento in questione (26 Maggio), a contestare e sanzionare gli illegittimi comportamenti rappresentati, e a prevenire la reiterazione di ulteriori violazioni delle norme sulla par condicio”*;

**ATTESO CHE**, in riferimento alla suddetta segnalazione, questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto un'attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando che sulla pagina social del Comune di Monterotondo era rimasto presente solo un post (*Aureliadi in città Metropolitana*) di tutti quelli segnalati dall'Avv. D'Angelo, in possibile violazione delle norme della par condicio di cui alla citata legge n. 28 del 2000;

**ATTESO CHE** il 28 maggio 2024, con nota di protocollo n. 0013508, questo Corecom ha conseguentemente inviato una Pec al Comune di Monterotondo chiedendo di far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29 maggio 2024 informazioni e chiarimenti, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla presunta violazione dell'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28;

**PRESO ATTO CHE**, con nota del 29 maggio 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0013590, è pervenuta una PEC dal Comune di Monterotondo, a firma del Segretario Generale D.ssa Giuseppina Antonelli, in risposta alla comunicazione di questo Corecom. Nella nota si specificava quanto segue:

*“L’evento “Donne insieme...impegnate a rinascere” che si sarebbe dovuto svolgere l’11 maggio 2024 è stato annullato e rinviato a data da destinarsi;*

*sia la manifestazione “Aureliadi in Città Metropolitana” che l’evento “Donne insieme...impegnate a rinascere” non sono presenti sul sito istituzionale ed è stata data indicazione agli organizzatori di rimuovere il logo del Comune di Monterotondo da ogni materiale di promozione e/o comunicazione su qualsiasi canale;*

*per l’inaugurazione di una aiuola presso il Nido comunale “il Nido di Gaia” non risultava presente alcuna partecipazione istituzionale e si era tempestivamente provveduto a far modificare ai gestori della relativa pagina Facebook il post in questione mediante la rimozione tanto del logo quanto del tag delle personalità istituzionali e la richiesta di differimento dell’evento programmato;*

*l’evento “ProteggiAMO l’area protetta” è stato organizzato e gestito direttamente ed esclusivamente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e in ogni caso la locandina dell’evento non è più presente sul profilo Facebook del Comune di Monterotondo e non risulta nessuna partecipazione istituzionale all’evento del 26 maggio 2024”;*

**ATTESO CHE** questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall’Autorità, ha svolto una nuova attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando che quanto indicato nella nota prodotta dal Comune di Monterotondo risultava confermato;

**CONSIDERATO INFINE CHE** alla luce delle risultanze istruttorie, che hanno evidenziato la mancata violazione del divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, ai sensi della legge n. 28 del 2000, si ritiene necessario procedere all’archiviazione del procedimento, in quanto l’immediato spontaneo adeguamento comporta l’archiviazione, come da consolidata prassi dell’Autorità;

per le motivazioni in premessa

### **DELIBERA**

di procedere all’archiviazione del procedimento iniziato con la nota del 27 maggio 2024, citata in premessa, per presunta violazione della legge n. 28 del 2000;

di trasmettere il presente atto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le conseguenti deliberazioni di competenza, ai sensi della Delibera AgCom 90/24/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

Il DIRIGENTE  
Dr. Roberto Rizzi

F.to

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Avv. Maria Cristina Cafini

F.to